

2091



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*” e, in particolare, l’articolo 58 relativo al collocamento fuori ruolo;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*” e, in particolare l’articolo 17, comma 14, relativo ai provvedimenti di fuori ruolo o di comando;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante “*Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266*” e, in particolare, l’articolo 25 relativo al collocamento fuori ruolo del personale della carriera prefettizia;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 15 recante “*Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’articolo 23-ter, in materia di trattamenti economici;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 5, comma 9, relativo alla riduzione di spesa per le pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 489, il quale prevede che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 1, del citata decreto-legge n. 201 del 2011;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante *“Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013”*;

VISTA il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, gli articoli 14, comma 3 e 14.1, comma 3, relativi ai cumuli pensionistici;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'articolo 12 relativo ai poteri sostitutivi;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, e in particolare, l'articolo 6, concernente *“Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”*;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale prevede che *“Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario”*;

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale, tra l'altro, prevede che *“Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario”*;

VISTO, inoltre, il comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale prevede che *“Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”*;

VISTO, infine, il comma 3, dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale prevede che *“agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 1.374.298 per l'anno 2024 ed a euro 1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede, quanto ad euro 1.374.298, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e quanto ad euro 1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno»;

VISTA la nota del 25 marzo 2024, con cui il Ministro dell'interno ha proposto il collocamento fuori ruolo presso la Presidenza della dott.ssa Paola Spena;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 aprile 2024, con la quale il Prefetto dott.ssa Paola Spena, a decorrere dal 2 maggio 2024, è stata collocata fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del conferimento dell'incarico di Commissario per la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata;

VISTA la nota n. 37303 del 24 aprile 2024 con la quale il Capo Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno ha comunicato che su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, il Prefetto, dott.ssa Paola Spena, a decorrere dal 2 maggio 2024, è collocata fuori ruolo e ha proposto per il Commissario straordinario, di mantenere il trattamento economico fondamentale, stipendio e retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile e di poter aggiungere, in relazione alla particolare complessità dell'incarico, l'importo pari a euro 22.000,00 annui di parte fissa ed euro 22.000,00 annui di parte variabile, correlata al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

VISTO il *curriculum vitae* del Prefetto, dott.ssa Paola Spena da cui si evince che la stessa ha caratteristiche personali e professionali idonee allo svolgimento del suddetto incarico;

VISTE le dichiarazioni rese dal Prefetto, dott.ssa Paola Spena, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA, altresì, la dichiarazione resa dalla stessa dott.ssa Paola Spena ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

RITENUTO, pertanto, di nominare per lo svolgimento del suddetto incarico di Commissario la dott.ssa Paola Spena;

RITENUTO, altresì, necessario procedere, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, alla costituzione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'interno;

DECRETA

ART. 1

(Nomina Commissario straordinario)

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, il Prefetto dott.ssa Paola Spena, a decorrere dal 2 maggio 2024, è nominata Commissario straordinario.
2. Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029.

ART. 2

(Compiti e funzioni)

1. Per le finalità di cui al comma 1, alla dott.ssa Paola Spena, in qualità di Commissario straordinario, spettano i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. Il Commissario straordinario provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e opera presso il Ministero dell'interno.
3. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ART. 3

(Costituzione della struttura di supporto)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, è costituita una struttura di supporto di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni, posta alle sue dirette dipendenze.
2. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario.

ART. 4

(Dotazione organica)



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

1. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
2. Il personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza.
3. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'interno e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
4. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero dell'interno. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

ART. 5

(Dotazione strumentale)

1. La struttura di supporto di cui all'articolo 3 opera presso il Ministero dell'interno.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Il Commissario straordinario, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

ART. 6

(Compenso del Commissario e oneri per il personale)



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

1. Il Prefetto Dott.ssa Paola Spena, nominata Commissario straordinario, mantiene il trattamento economico fondamentale, stipendio e retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile.
2. Fatti salvi i limiti retributivi fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, al Commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso determinato nell'importo massimo di euro 22.000,00 annui lordi, a titolo di parte fissa, e nell'importo massimo di ulteriori euro 22.000,00 annui lordi, a titolo di parte variabile. La parte fissa del compenso sarà liquidata mensilmente. La parte variabile sarà liquidata annualmente, subordinatamente alla valutazione del Ministero dell'interno, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati. La relativa spesa è a carico del Ministero dell'interno.
3. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ART. 7 (Oneri)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, pari a euro 1.374.298 per l'anno 2024 ed a euro 1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede, quanto ad euro 1.374.298, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e quanto ad euro 1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, **02 MAG 2024**

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 1766/2024

Roma, 03.05.2024

IL REVISORE

Micali

IL DIRIGENTE